

N.	DOMANDA	RISPOSTA
<b>Quesiti di carattere generale</b>		
1	Un RSPP può redigere la perizia asseverata?	Sì, purché esso sia un professionista iscritto all'ordine/collegio professionale a cui sono riconducibili le specifiche competenze tecniche attinenti la materia afferente al progetto presentato.
2	Quali dati vanno indicati nella sezione relativa alle Dimensioni Aziendali e al Fatturato/Bilancio?	<p>Si devono prendere in considerazione fatturato e bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato alla data di inserimento della domanda on line.</p> <p>Per le imprese in contabilità semplificata e, quindi non tenute a redigere un bilancio, questi dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi.</p> <p>Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.</p> <p>Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati relativi al Fatturato/ Bilancio.</p>
3	È finanziabile un intervento su ambienti di lavoro anche se l'impresa non è proprietaria dei locali?	<p>Sì, il requisito generale è il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.</p> <p>È ininfluente il fatto che l'azienda eserciti la propria attività in locali di cui è proprietaria o in locali che abbia in uso a titolo di locazione, comodato o simili.</p> <p>Resta fermo il vincolo del mantenimento almeno triennale dei beni finanziati, secondo quanto previsto all'art. 24 punto c) dell'Avviso pubblico (... non alienare, né cedere, né distrarre i beni finanziati prima dei tre anni successivi alla data di erogazione del saldo...), per cui al momento della presentazione della domanda l'impresa dovrà valutare se tale condizione potrà essere rispettata, in considerazione del prevedibile periodo di occupazione dei medesimi locali.</p>

<b>4</b>	Qualora la domanda di finanziamento sia presentata da una impresa, costituita in società per azioni, partecipata in misura superiore al 25% da uno o più enti pubblici, anche territoriali con popolazione superiore a 10 milioni, come si determina il punteggio relativo alla dimensione aziendale – ULA?	Tali imprese, ai sensi del d.m. 18 aprile 2005, in materia di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, sono sempre considerate imprese di grande dimensione. Per tale ragione le medesime non possono vantare un punteggio superiore ai 12 punti, altrimenti riceverebbero un punteggio spettante alle imprese rientranti nella categoria di P.M.I. Quanto sopra premesso, al fine della determinazione del punteggio in argomento, le suddette imprese dovranno tenere conto del numero di occupati dell'impresa stessa senza sommare gli occupati presenti negli Enti pubblici anche territoriali secondo i seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"><li>• L'impresa fino a 250 occupati si dovrà collocare nella fascia 201 – 250 conseguendo il punteggio pari a 12;</li><li>• L'impresa con un numero di occupati tra 251 – 500 si dovrà collocare nella relativa fascia conseguendo il punteggio pari a 9;</li><li>• L'impresa con un numero di occupati oltre i 500 si dovrà collocare nella relativa fascia conseguendo il punteggio pari a 7.</li></ul>
<b>5</b>	Sono un consulente e, per la precedente edizione dell'Avviso, inserendo per conto delle ditte in delega diverse domande ISI, per una di queste non mi era possibile completare la registrazione della domanda in quanto si generava l'errore "codice ATECO non valido". Successivamente mi è stato spiegato che si trattava di un controllo bloccante a causa di alcune incongruenze nei dati. Questi controlli sono previsti in procedura per l'Avviso ISI 2020 e se sì in che termini?	Il controllo agisce già in fase di <b>salvataggio in bozza</b> della domanda ISI 2020 in applicazione di alcuni requisiti del bando (di cui agli articoli 6, 7 e 11) secondo i quali i finanziamenti ISI 2020 sono destinati alle categorie di imprese secondo i criteri di seguito indicati.  <i>L'accesso alla compilazione delle domande dei diversi Assi di finanziamento è consentita alle imprese con rapporto Assicurativo gestito da Inail. Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese nell'art. 1 di cui al Titolo I del d.p.r. n.1124/1965, il soggetto deve essere titolare di una posizione assicurativa attiva presso Inail e può accedere al presente Avviso. Per l'Asse 4 deve essere rispettata la dimensione di micro e piccola impresa e l'appartenenza allo specifico settore (Codici Ateco 2007: A03.1, C31).</i>  <i>Inoltre se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese negli articoli 206, 207 e 208 di cui al Titolo II del d.p.r. n.1124/1965, il soggetto che versa presso Inps i contributi per l'assicurazione Inail in forma unificata con quelli di altra natura previdenziale potrà accedere agli Assi da 1 a 3 se trattasi impresa agricola di medie o grandi dimensioni (Ateco 2007 A01.xx) o appartenente al settore della silvicoltura o forestale (Ateco 2007 A02.xx) di qualunque dimensione.</i>

		<p>Nel raccomandare la massima attenzione nella indicazione della dimensione aziendale e del codice Ateco si invita a consultare per maggiori approfondimenti il manuale di classificazione dei datori di lavoro predisposto dalla Direzione Centrale Entrate dell'INPS (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>).</p>
<b>6</b>	<p>E' possibile presentare un progetto riferito ad una lavorazione avviata nel 2021?</p>	<p><b>No</b>, seppure la procedura informatica per la presentazione della domanda a valere sull'Avviso pubblico ISI 2020 non preveda impedimenti tecnici in merito all'inserimento di un intervento riferito ad un nuovo rischio. L'ammissibilità del progetto sarà verificata in sede di valutazione tecnico/amministrativa della domanda, in conformità alle finalità dell'iniziativa ISI, di cui all'articolo 1 del bando ISI 2020 e nel rispetto delle prescrizioni inerenti il luogo di lavoro e la proprietà delle macchine presenti nel bando e negli allegati tecnici di riferimento.</p> <p>L'art. 3 è indicato che i progetti finanziabili devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda.</p> <p>Qualora intervenga, dopo la presentazione della domanda, una variazione del luogo di lavoro, il progetto rimane ammissibile solo qualora sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione; non possono determinare un ampliamento della sede produttiva; non possono comportare l'acquisto di beni usati; <b>devono essere riferiti alle lavorazioni che l'impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando (30 novembre 2020)</b>.</p> <p>Inoltre, il finanziamento non può essere riferito all'acquisto di beni indispensabili per avviare l'attività dell'impresa.</p> <p>Nei casi in cui le tipologie di intervento ammissibili, così come definite negli Allegati 1 e 4, prevedano la vendita, la permuta o la di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, questi devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento alla data del 31 dicembre 2018.</p>
<b>7</b>	<p>Cosa si intende per "miglioramento documentato dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro"?</p>	<p>Con tale espressione si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto a quelle preesistenti.</p> <p>Il progetto, pertanto, deve comportare la riduzione di un rischio preesistente, <b>alla data di pubblicazione del bando (30 novembre 2020)</b>, riscontrabile indicando la valutazione del rischio con riferimento al</p>

		documento di valutazione dei rischi e alle misure di miglioramento e tramite documentazione probante.
<b>8</b>	Il bando esclude categoricamente la possibilità di rendicontare spese effettuate nel 2021 ma precedenti l'ottenimento ufficiale del contributo?	<p>All'art. 9 del Bando ISI 2020 è prevista l'esclusione delle sole spese riferite a progetti realizzati o in corso di realizzazione alla data del 15 luglio 2021 (data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda).</p> <p>Quindi, non è dirimente il momento della ammissione negli elenchi cronologici o la data del provvedimento ma piuttosto la data di chiusura del periodo utile per la presentazione della domanda, fissato per il 15 luglio 2021.</p> <p>Il progetto può essere iniziato il giorno successivo alla chiusura della procedura di compilazione della domanda e, se ammesso, potrà rendicontare le spese effettuate per ottenere la erogazione del finanziamento, sempre che siano superate le verifiche dei requisiti e delle condizioni ulteriori come previsto dall'Avviso; <i>resta a carico del soggetto destinatario ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di finanziamento non si collochi in posizione utile negli elenchi cronologici.</i></p>
<b>9</b>	È possibile inserire tra le spese computabili i contributi versati alle casse di previdenza per le prestazioni professionali rientranti nelle spese tecniche?	<p>Sì. I contributi versati alle casse di previdenza, calcolati sulla base delle parcelle professionali, possono essere considerati assimilabili alle spese tecniche e finanziabili in misura percentuale rispetto alle spese di progetto ammesse al finanziamento. Ciò naturalmente nei limiti dell'ammontare delle spese tecniche ammesse in fase di verifica e purché non sia superato, nel caso di oneri relativi alla parcella per la redazione della perizia asseverata, l'importo massimo concedibile per detta spesa.</p> <p>A tal fine fa fede l'importo indicato dal perito nel riepilogo delle spese che quindi deve essere comprensivo delle spese delle casse di previdenza.</p>
<b>10</b>	Con quale livello di dettaglio devono essere indicate le voci di spesa nelle fatture ai fini della rendicontazione dei progetti?	<p>Secondo l'Avviso pubblico le fatture "devono riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute per consentire l'immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato".</p> <p>Nel caso i preventivi comprendano un numero di voci particolarmente elevato è possibile, in alternativa all'elencazione delle singole voci, esplicitare nelle fatture che queste sono riferite esclusivamente alle voci di spesa elencate nel preventivo riportandone comunque i contenuti principali.</p> <p>In ogni caso, le spese tecniche devono essere attestate da fatture specifiche per ciascuna spesa ammessa in fase di domanda.</p>

<b>11</b>	Il finanziamento richiesto a valere sull'Avviso pubblico ISI 2020 è cumulabile con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali?	<p>L'Avviso pubblico ISI 2020 non preclude la possibilità di ottenere ulteriori agevolazioni fiscali (che non siano Aiuti di Stato) per il medesimo progetto oggetto del finanziamento ISI.</p> <p>In tal caso, il destinatario del finanziamento dovrà verificarne con l'Amministrazione finanziaria la compatibilità ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, anche rispetto alla propria posizione fiscale complessiva.</p> <p>Al fine di consentire eventuali successive verifiche alle competenti Amministrazioni, dovrà risultare sulla/e fattura/e relativa/e al progetto ammesso un esplicito riferimento al finanziamento ISI (numero domanda e CUP) ed alle eventuali ulteriori iniziative agevolative.</p> <p>Laddove non fosse possibile ottenere dal fornitore l'indicazione in fattura di tutti gli elementi che danno titolo ai benefici, l'impresa apporrà, sulle fatture, timbri virtuali che vi fanno riferimento, conformemente alla Risoluzione n. 52/E del 17/06/2010 dell'Agenzia delle Entrate ovvero si rivolgerà all'amministrazione finanziaria per conoscere le modalità idonee per rendere trasparente il cumulo delle agevolazioni richieste.</p>
<b>12</b>	Nel documento "Regole tecniche e modalità di svolgimento" concernente l'invio della domanda on line a valere sull'Avviso pubblico ISI 2020 è prescritto, tra l'altro, che non deve essere aperta più di una sessione con le medesime credenziali. Cosa comporta l'eventuale inosservanza di tale indicazione?	Qualora fosse riscontrata in modo certo e inequivocabile la partecipazione simultanea alla fase di invio della domanda on-line da parte di più soggetti che utilizzano lo stesso codice identificativo o da parte dello stesso soggetto che ricorre all'apertura contemporanea di più sessioni sullo stesso dispositivo o dispositivi diversi con le medesime credenziali, l'Inail procederà all'annullamento della domanda con conseguente non ammissione al finanziamento.
<b>13</b>	Nel documento "Regole tecniche e modalità di svolgimento" per l'inoltro della domanda on line, al punto 2 Prerequisiti, le procedure dello sportello informatico del Bando ISI 2020 prevedono due profilazioni: utente partecipante e utente amministratore. Riguardo a detti profili si chiede: <ol style="list-style-type: none"><li>1. è obbligatorio registrare il profilo utente amministratore?</li><li>2. l'utente Amministratore può coincidere con l'utente partecipante?</li><li>3. l'utente Partecipante può essere una figura esterna all'azienda?</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La registrazione del profilo utente amministratore non è obbligatoria, ma è necessaria qualora l'azienda dovesse procedere alla verifica o all'annullamento della registrazione dell'utente partecipante.</li><li>2. Lo stesso utente amministratore può svolgere entrambi i ruoli (amministratore, partecipante) previa registrazione.</li><li>3. Laddove fossero soggetti distinti, il ruolo di partecipante può essere assunto anche da un soggetto esterno a cui è sufficiente comunicare il codice identificativo della domanda; questi opera sotto la supervisione dell'utente amministratore.</li></ol>

<b>14</b>	Documento "Regole tecniche e modalità di svolgimento" pag. 14: <i>"Dal Momento 5 al Momento 6 (vedasi tabella temporale al paragrafo 7) sarà visualizzabile, aggiornando la pagina, il modulo per la convalida e l'invio della domanda. Verrà richiesto di inserire alcune informazioni"</i> . Cosa si intende con la frase "Verrà richiesto di inserire alcune informazioni"?	La compilazione del modulo di convalida e inoltro della domanda, previsto nel passaggio dal Momento 5 al Momento 6, presuppone l'inserimento di informazioni aventi, per tutti, uguale formato e lunghezza, il cui contenuto è nelle disponibilità dell'utente preposto all'invio della domanda Isi 2020, lasciando tutti i concorrenti nelle medesime condizioni.
<b>15</b>	Documento "Regole tecniche e modalità di svolgimento" per l'invio della domanda on line Avviso pubblico ISI 2020, punto 5 – frase 3" In caso di invii multipli...". La frase "invii multipli" si riferisce alla possibilità di procedere all'invio della domanda on line, tramite sportello informatico, utilizzando più di un operatore con le medesime credenziali, associate alla stessa pratica?	Le credenziali di accesso sono strettamente personali e non possono essere cedute ad altri soggetti (si veda faq 12). Si precisa quindi che per "invii multipli" si intende il ripetuto invio della domanda, in tal caso farà fede l'orario di arrivo del primo invio.